

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Anno XXIII - N. 132

Siena, novembre – dicembre 2017

Pubblicato il 26 gennaio 2018

BOLLETTINO UFFICIALE

Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell'Università



PARTE I

Modifiche di Statuto, Regolamenti, disposizioni di carattere generale

Sommario

Regolamenti Didattici dei Corsi di studio

- Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in <i>Biologia</i> (Classe LM-6 <i>Biologia</i>): modifica Articolo 22 (D.R. n. 1550/2017 - Div.Atti Norm.Aff.Ist.).....	Pag. 5
- Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in <i>Language and mind: linguistics and cognitive studies</i> (Classe LM-39 <i>Linguistica</i>): modifica Articolo 3 (D.R. n. 1551/2017 - Div.Atti Norm.Aff.Ist.).....	“ 6
- Regolamento didattico del corso di laurea in <i>Lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa</i> (Classe L – 11 <i>Lingue e culture moderne</i>): revisione (D.R. n. 1552/2017 - Div.Atti Norm.Aff.Ist.).....	in Parte I – Suppl. al B.U. n. 132, pag. 5
- Regolamento didattico del corso di laurea in <i>Scienze dell'educazione e della formazione</i> (Classe L – 19 <i>Scienze dell'educazione e della formazione</i>) : revisione (D.R. n. 1553/2017 - Div.Atti Norm.Aff.Ist.).....	in Parte I – Suppl. al B.U. n. 132, pag. 122

Altri Regolamenti

- Regolamento recante la disciplina per l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario ex art. 1, comma 12, legge 4 novembre 2005, n. 30: emanazione (D.R. n. 1492/2017 - Div.Atti Norm.Aff.Ist.).....	“ 7
- Regolamento sull'impiego di sistemi di videosorveglianza negli ambienti dell'Università degli Studi di Siena: emanazione (D.R. n. 1500/2017 – Div.Atti Norm.Aff.Ist.).....	“ 12
- Regolamento per gli Assegni di ricerca ai sensi dell'Articolo 22 della legge 240/2010: modifica Articolo 8 (D.R. n. 1549/2017 – Div.Atti Norm.Aff.Ist.).....	“ 15
- Regolamento sui master universitari, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione, summer e winter school dell'Università degli Studi di Siena: modifica (D.R. n. 1564/2017 – Div.Atti Norm.Aff.Ist.).....	“ 16

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. n. 1550/2017
Prot. n. 138896 del 11.12.2017

**Regolamento Didattico del Corso di Laurea
Magistrale in Biologia (Classe LM 6 – Biologia);
modifica art. 22**

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 6;

- vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 11;

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modificazioni e integrazioni;

- visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

- visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successivi decreti attuativi;

- visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2007, n. 386 "Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)";

- visto il Documento ANVUR "Autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano" approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 9 gennaio 2013;

- visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 giugno 2016, n. 450 "Accreditamento dei corsi di studio e delle

sedi a.a. 2016/2017 dell'Università degli Studi di Siena";

- visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2016, n. 635 "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";

- visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016, n. 987 "Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio", come modificato con decreto 8 febbraio 2017 n. 60;

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e, in particolare, l'art. 4, comma 4, ai sensi del quale i Regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

- visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 227 del 18 febbraio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo modificato e approvato con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 settembre 2016 ed emanato con decreto rettorale n. 1332/2016 del 26 settembre 2016, con particolare riferimento all'art. 19, comma 3;

- visto l'Atto di indirizzo in materia di Offerta formativa per l'a.a. 2017/2018 approvato dal Consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 2017, previo parere del Senato accademico espresso nella seduta del 24 gennaio 2017;

- visto il decreto rettorale n. 1069 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione, tra gli altri, del dipartimento di Scienze della Vita, nonché all'attribuzione, al medesimo dipartimento, della titolarità del corso di laurea magistrale in Biologia (Classe LM-6);

- visto il Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Biologia (Classe LM-6) emanato con decreto rettorale n. 1832 del 29 dicembre 2016;

- vista la proposta di modifica dell'articolo 22 del precitato Regolamento didattico, deliberata dal Consiglio di dipartimento di Scienze della Vita nella seduta del 17 ottobre 2017 in adeguamento alla riduzione del numero di esami prevista nel nuovo ordinamento del corso di studio;

- vista la delibera n. 246/2017 con la quale il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 24 novembre 2017, esprimeva parere favorevole sulla modifica dell'articolo 22 del precitato Regolamento didattico nei termini proposti;

- vista la delibera n. 211/2017 con la quale il Senato accademico, nella seduta del 5 dicembre

2017, approvava la proposta di modifica dell'articolo 22 del precitato Regolamento didattico;

- ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nel Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Biologia (Classe LM-6) la proposta di modifica dell'articolo 22;

DECRETA

Articolo unico

1. Il Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Biologia (Classe LM 6 – Biologia), emanato con D.R. n. 1832 del 29 dicembre 2016, è modificato - a valere dall'a.a. 2017-2018 -, nei termini di cui al comma 2.

2. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 22, del Regolamento di cui al comma 1, dopo "almeno" e prima di "esami" al posto di "7", leggasi "4".

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on-line* e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 7 dicembre 2017

Il Rettore

D.R. Rep. n. 1551/2017
Prot. n. 138950 del 11.12.2017

Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Language and mind: linguistics and cognitive studies (classe Im 39 - linguistica): modifiche art. 3

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 6;

- vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 11;

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modificazioni e integrazioni;

- visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la

previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

- visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successivi decreti attuativi;

- visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2007, n. 386 "Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)";

- visto il Documento ANVUR "Autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano" approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 9 gennaio 2013;

- visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 giugno 2016, n. 450 "Accreditamento dei corsi di studio e delle sedi a.a. 2016/2017 dell'Università degli Studi di Siena";

- visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2016, n. 635 "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";

- visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016, n. 987 "Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio", come modificato con decreto 8 febbraio 2017 n. 60;

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e, in particolare, l'art. 4, comma 4, ai sensi del quale i Regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

- visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 227 del 18 febbraio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo modificato e approvato con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 settembre 2016 ed emanato con decreto rettorale n. 1332/2016 del 26 settembre 2016, con particolare riferimento all'art. 19, comma 3;

- visto l'Atto di indirizzo in materia di Offerta formativa per l'a.a. 2017/2018 approvato dal Consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 2017, previo parere del Senato accademico espresso nella seduta del 24 gennaio 2017;

- visto il decreto rettorale n. 1069 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione, tra gli altri, del dipartimento di Scienze sociali politiche e cognitive, nonché all'attribuzione, al medesimo dipartimento, della titolarità del corso di laurea magistrale in Linguistica e comunicazione persuasiva, tecnologie e studi cognitivi (Classe LM-39);

- visto il decreto rettorale n. 970 del 24 giugno 2014 di modifica del Regolamento Didattico di Ateneo (Parte ordinamenti didattici) e, in particolare, di modifica dell'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Linguistica e comunicazione persuasiva, tecnologie e studi cognitivi (Classe LM-39) con la nuova denominazione Language and mind: linguistics and cognitive studies (Classe LM - 39);

- visto il Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Language and mind: linguistics and cognitive studies (Classe LM – 39 Linguistica) emanato con decreto rettorale n. 1003 del 15 luglio 2015;

- vista la proposta di modifica dell'articolo 3 del precitato Regolamento didattico, deliberata dal Consiglio di dipartimento di Scienze sociali politiche e cognitive nella seduta del 12 luglio 2017;

- vista la disposizione prot. n. 1707 del 6 settembre 2017 con la quale – ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), del Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche – il Direttore del dipartimento di Scienze sociali politiche e cognitive disponeva l'integrazione della proposta di modifica dell'articolo 3 del precitato Regolamento didattico con riferimento anche al comma 8 del medesimo articolo, oltre che al comma 1, lettera b) e al comma 2, lettera c);

- vista la delibera n. 168 del 27 settembre 2017 con la quale il Consiglio di dipartimento di Scienze sociali politiche e cognitive ratificava la sopraccitata disposizione prot. n. 1707 del 6 settembre 2017 del Direttore del dipartimento relativa all'integrazione della proposta di modifica dell'articolo 3 del precitato Regolamento didattico;

- vista la comunicazione tramite e-mail del 19 ottobre 2017 con la quale la Segretaria del dipartimento di Scienze sociali politiche e cognitive precisava alla Divisione Atti normativi e affari istituzionali la vigenza - dall'a.a. 2018/2019 - delle modifiche del Regolamento in oggetto;

- vista la delibera n. 245/2017 con la quale il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 24 novembre 2017, esprimeva parere favorevole sulla

proposta di modifica dell'articolo 3 del precitato Regolamento didattico;

- vista la delibera n. 208/2017 con la quale il Senato accademico, nella seduta del 5 dicembre 2017, approvava la proposta di modifica dell'articolo 3 del precitato Regolamento didattico;

- ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nel Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Language and mind: linguistics and cognitive studies (Classe LM – 39 Linguistica) le modifiche dell'articolo 3, nei termini proposti;

DECRETA

Articolo unico

1. Il Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Language and mind: linguistics and cognitive studies (Classe LM – 39 Linguistica) emanato con D.R. n. n. 1003 del 15 luglio 2015 è modificato, a valere dall'a.a. 2018/2019, nei termini di cui al comma 2.

2. Alla fine della lettera b), comma 1 dell'art. 3 del Regolamento di cui al comma 1, al posto di "B1", leggasi: "B2"; ancora, alla fine della lettera b) del comma 2, al posto di "B1", leggasi: "B2"; infine, alla fine del comma 8, al posto di "B1", leggasi: "B2".

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo on-line e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 7 dicembre 2017
Il Rettore

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. n. 1492/2017
Prot. n. 135311/I-3 del 28/11/2017

Regolamento recante la disciplina per l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario ex art. 1, comma 12, legge 4 novembre 2005, n. 230

IL RETTORE

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" e successive modificazioni e integrazioni;

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 6;

- vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" e successive modificazioni e integrazioni;

- vista la legge 4 novembre 2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari" e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l'articolo art. 1, comma 12;

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modificazioni e integrazioni;

- visto il decreto del presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015;

- visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 227 del 18 febbraio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo modificato e approvato con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 settembre 2016 ed emanato con decreto rettorale n. 1332/2016 del 26 settembre 2016;

- visto il Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche emanato con decreto rettorale n. 897 del 22 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni;

- visto il Codice etico della Comunità universitaria emanato con decreto rettorale n. 1381 del 28 luglio 2011;

- considerata la possibilità fornita dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 di realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, finalizzate alla istituzione temporanea di posti di professore straordinario e ravvisata l'opportunità di darvi applicazione previa apposita disciplina di Ateneo;

- vista la proposta di Regolamento recante la disciplina per l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario ex art. 1, comma 12, legge 4 novembre 2005, n. 230, in attuazione di quanto previsto dalla legge medesima e sottoposta in data 22 settembre 2017 al Consiglio di amministrazione che, ritenuti necessari alcuni approfondimenti, ha costituito un apposito gruppo

di lavoro composto dalla Prof.ssa Costanza Consolandi, dal Prof. Alessandro Rossi e dal Dott. Giovanni Colucci;

- vista la proposta di Regolamento recante la disciplina per l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario ex art. 1, comma 12, legge 4 novembre 2005, n. 230 predisposta dal gruppo di lavoro nominato dal Consiglio di amministrazione;

- vista la delibera n. 184/2017 con la quale il Senato accademico, nella seduta del 7 novembre 2017, esprimeva parere favorevole sulla sopracitata proposta di Regolamento, integrandone il comma 2, dell'art. 3;

- vista la delibera n. 242/2017 con la quale il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 24 novembre 2017, approvava la sopracitata proposta di Regolamento;

- ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo il Regolamento recante la disciplina per l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario ex art. 1, comma 12, legge 4 novembre 2005, n. 230, nei termini considerati;

DECRETA

Articolo unico

1. È emanato il Regolamento recante la disciplina per l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario ex art. 1, comma 12, legge 4 novembre 2005, n. 230, nel testo di cui all'allegato facente parte integrante del presente decreto.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nell'Albo *on line* di Ateneo

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on line* e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo

Siena, 28 novembre 2017

Il Rettore

ALLEGATI

1. Regolamento recante la disciplina per l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario ex art. 1, comma 12, legge 4 novembre 2005, n. 230

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO ex art. 1, comma 12, legge 4 novembre 2005, n. 230

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i presupposti

e le procedure per l'istituzione di posti convenzionati di professore straordinario a tempo determinato per la realizzazione di specifici programmi di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230¹.

Art. 2 – Istituzione di posti di professore straordinario

1. L'Università di Siena può stipulare apposite convenzioni con imprese o fondazioni e con altri soggetti pubblici o privati, con esclusione delle persone fisiche, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca, che prevedano anche l'istituzione di posti di professore straordinario a tempo determinato con oneri finanziari interamente a carico dei soggetti esterni.

2. La convenzione definisce:

- a) il programma di ricerca;
- b) le relative risorse;
- c) la durata;
- d) la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che partecipano al programma;
- e) il numero di professori straordinari previsti per la realizzazione del programma di ricerca.

3. Il Dipartimento interessato alla ricerca formula, con propria delibera, la proposta di istituzione dei posti di cui al presente regolamento, nei settori concorsuali individuati sulla base del programma di ricerca indicato nella proposta di convenzione.

4. La proposta di convenzione e la delibera del Dipartimento sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico;

5. Il Rettore stipula la convenzione successivamente all'approvazione da parte degli Organi accademici.

¹ Legge 4 novembre 2005, n. 230 - "Nuove disposizioni concernenti i professori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari" - Art. 1, comma 12: "Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma".

Art. 3 – Requisiti per l'incarico di professore straordinario

1. La copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato avviene tramite conferimento di apposito incarico a soggetti in possesso di uno o più fra i requisiti di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) abbiano conseguito l'idoneità o l'abilitazione per la fascia dei professori ordinari in settori scientifici disciplinari coerenti con il progetto di ricerca;

b) siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.

2. Per l'individuazione dei soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e/o professionale è richiesto il possesso congiunto dei sotto indicati requisiti:

- laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca, con adeguata valorizzazione di eventuale ulteriore specializzazione post lauream;

- documentata attività di ricerca, ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma per almeno sette anni continuativi, ovvero tre anni continuativi se congiunti al titolo di Dottore di ricerca.

- il superamento dei valori-soglia in almeno due degli indicatori richiesti per l'inserimento nelle liste dei sorteggiabili per la costituzione delle Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, sia per i settori bibliometrici che non bibliometrici, secondo i criteri Anvur vigenti all'epoca della stipula della convenzione, ovvero il possesso del requisito di studioso o professionista di chiara fama e prestigio culturale, senza alcuna restrizione su nazionalità, provenienza e caratteristiche degli interessati.

3. I titolari degli incarichi non possono essere dipendenti dell'Università di Siena né di altra Università italiana; l'incarico non può essere altresì attribuito al personale, di qualsiasi ruolo, collocato in quiescenza dall'Università di Siena.

Art. 4 – Durata dell'incarico di professore straordinario

1. L'incarico di professore straordinario conferito ai sensi del presente Regolamento ha una durata massima di tre anni e può essere rinnovato previa stipula di una nuova convenzione.

2. L'istituzione temporanea del posto di professore straordinario non potrà, in ogni caso, superare un periodo massimo di sei anni.

3. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato non può in ogni caso protrarsi oltre il termine dell'anno accademico in cui l'interessato raggiunge il limite di età previsto per il

collocamento a riposo dei professori ordinari di ruolo, salvo il caso di incarico attribuito a personalità di elevatissima qualificazione scientifica e/o professionale dimostrata dal possesso di prestigiosi riconoscimenti formali attribuiti da entità di carattere internazionale, verificati e validati dalla Commissione di cui al successivo art. 7, comma 1.

4. Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Art. 5 – Modalità di individuazione del soggetto e di presentazione della proposta di istituzione del posto di professore straordinario

1. Al fine di favorire proficui scambi tra l'Università ed il mondo produttivo, le imprese o fondazioni e altri enti pubblici o privati propongono la convenzione secondo l'iter indicato nel precedente art. 2, commi 3, 4 e 5, e indicano i soggetti cui conferire l'incarico di professore straordinario a tempo determinato individuandoli tra:

- soggetti appartenenti agli enti medesimi che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione;

- soggetti non dipendenti degli enti medesimi purché in possesso della predetta elevata qualificazione, quale definita all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento;

- soggetti che hanno conseguito l'idoneità o l'abilitazione per la fascia dei professori ordinari in settori scientifico-disciplinari coerenti con il progetto di ricerca.

2. Non possono essere indicati come destinatari dell'incarico soggetti che si trovino nella condizione di coniuge o convivente, oppure che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento interessato alla convenzione, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico né quelli che intrattengono o abbiano intrattenuto negli ultimi cinque anni in modo continuativo e rilevante relazioni di affari con qualcuno di questi soggetti².

² L. 240/2010 Art. 18, comma 1, lett. b): "In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo"

Ancora, ex Art. 12 Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia: "Non possono partecipare alla procedura concorsuale coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di

Art. 6 – Prima valutazione della proposta

1. Il Consiglio di Dipartimento interessato, valutata la proposta di convenzione, previo parere di eventuali Dipartimenti contitolari di corso di studio e dei competenti Comitati per la didattica, formula la proposta di istituzione dei posti di professore straordinario a tempo determinato nei settori scientifico-disciplinari individuati sulla base del programma di ricerca indicato nella proposta di convenzione stessa.

2. La proposta di convenzione con gli enti esterni, la delibera di istituzione del posto a tempo determinato e l'accettazione della candidatura da parte dei soggetti individuati dagli enti stessi ai sensi dell'art. 5 sono trasmesse al competente ufficio del Personale docente corredate dalla seguente documentazione:

- a) il programma di ricerca;
- b) modalità di svolgimento del programma di ricerca.
- c) curriculum professionale del soggetto individuato;
- d) titoli scientifici;
- e) eventuali pubblicazioni o lavori divulgati all'interno dell'Ente;
- f) qualsiasi ulteriore titolo ritenuto utile ai fini della valutazione;
- g) il regime di impegno a tempo pieno o definito.

Art. 7 – Valutazione finale

1. La valutazione della documentazione di cui al precedente Art. 6, comma 2, e la verifica del rispetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono effettuate da una Commissione composta da tre professori universitari di prima fascia, anche di altra Università, nominata dal Senato accademico su proposta del Rettore, sentito il Consiglio di amministrazione, con esclusione dei professori che afferiscono al dipartimento interessato.

2. La Commissione valuta i titoli dei candidati nel quadro della ricerca proposta, evidenziando la sussistenza dell'elevata qualificazione scientifica e professionale in apposita relazione da sottoporre al Senato Accademico per l'approvazione.

3. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di tre mesi decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione e i relativi atti sono approvati con Decreto del Rettore.

Art. 8 – Stipula della convenzione e

affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione. Sono altresì esclusi coloro che intrattengono, in modo continuativo e rilevante, relazioni di affari con alcuno di questi soggetti."

conferimento dell'incarico

1. Il Rettore, acquisita la delibera di approvazione del Senato accademico, provvede alla stipula della convenzione ed al conferimento, con proprio decreto, dell'incarico di professore straordinario.

Art. 9 – Trattamento giuridico ed economico dei professori straordinari a tempo determinato

1. Ai titolari degli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico dei professori ordinari e il trattamento economico pari a quello del professore ordinario di ruolo alla classe iniziale stipendiale con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito.

2. Il trattamento economico di cui al precedente comma 1 è irrinunciabile e qualsiasi patto che implichi una sua riduzione, anche se consensuale, è da ritenersi nullo ai sensi dell'Art. 2103 c.c.; il titolare dell'incarico può invece godere di eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell'atto convenzionale sottoscritto con il soggetto proponente.

3. Qualora il titolare dell'incarico sia dipendente di uno dei soggetti proponenti, quest'ultimo provvede direttamente alla corresponsione del trattamento economico dovuto, se non diversamente stabilito nella convenzione.

4. Qualora il titolare dell'incarico non sia dipendente di uno dei soggetti proponenti, il medesimo provvede alla stipula di un contratto di diritto privato finalizzato alla realizzazione del programma di ricerca oggetto della convenzione con il soggetto indicato dalla stessa o con l'Università di Siena; in quest'ultimo caso devono essere fornite dai soggetti proponenti idonee garanzie³.

5. Il contratto di diritto privato di cui al precedente comma deve contenere, tra l'altro, le seguenti

indicazioni:

- la data d'inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
- il trattamento economico complessivo;
- il trattamento previdenziale e assicurativo;
- la struttura di afferenza;
- il settore concorsuale di riferimento;
- il regime di impegno orario.

6. Qualora il titolare dell'incarico svolga attività assistenziale, la stessa è espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra il soggetto convenzionato e l'Università.

7. I titolari degli incarichi di cui al presente Regolamento non possessori dell'idoneità o dell'abilitazione nazionale, non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni per il reclutamento di docenti universitari a tempo determinato o indeterminato, né farne parte; essi sono altresì esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto dell'Università di Siena.

8. I titolari degli incarichi di cui al presente Regolamento possessori dell'idoneità o dell'abilitazione nazionale sono esclusi dall'elettorato passivo per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto dell'Università di Siena quando per esse sia stata fissata una durata superiore a quella dell'incarico.

Art. 10 – Attribuzione compiti didattici

1. Il Consiglio di Dipartimento presso il quale è istituito il posto di professore straordinario a tempo determinato provvederà alla definizione delle attività didattiche da assegnare ai titolari degli incarichi ed il periodo di svolgimento delle stesse tenuto conto dell'opzione resa per il regime di impegno a tempo pieno o definito.

Art. 11 – Valutazione delle attività svolte

1. Al termine dell'incarico il Dipartimento interessato procede alla valutazione delle attività didattiche, di formazione e di ricerca svolte dai professori straordinari a tempo determinato.

2. Sono oggetto di valutazione:

- a) la redazione di lavori scientifici;
- b) il trasferimento tecnologico;
- c) la brevettazione;
- d) la didattica;
- e) le attività di supporto agli studenti impegnati nelle tesi.

3. Analogo documento valutativo sugli esiti dell'incarico è elaborato anche dal soggetto finanziatore esterno.

4. Tali valutazioni possono essere finalizzate all'erogazione delle integrazioni economiche di cui al precedente Art. 9, 2° comma e/o ad un'eventuale proroga dell'incarico.

³ I termini perché la garanzia possa essere ritenuta idonea sono i seguenti:

- Il soggetto finanziatore, se ente privato, dovrà procurare idonea garanzia bancaria o assicurativa da parte di primario istituto a tutela dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, di importo corrispondente all'intero finanziamento, con la clausola "a prima richiesta". L'importo della garanzia verrà ridotto, anno per anno, in misura pari al finanziamento effettivamente erogato.

- La garanzia dovrà espressamente contenere l'impegno del garante, senza eccezione alcuna, a versare all'Università gli importi dovuti alle scadenze prestabilite in caso di inadempimento del soggetto finanziatore.

- Qualora il finanziamento provenga congiuntamente da più soggetti esterni, questi saranno solidamente obbligati per l'intero ammontare da loro finanziato; il relativo atto dovrà contenere esplicita dichiarazione che la garanzia è fornita in solido da ciascuno dei soggetti nominativamente indicati.

- Il soggetto finanziatore, se ente pubblico, dovrà fornire garanzia delle obbligazioni assunte con atto formale (delibera dell'organo competente ovvero eventuale altra determinazione relativa all'impegno di spesa).

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il titolare dell'incarico a tempo determinato entra in possesso durante lo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento, sono riservati e la loro divulgazione è assolutamente vietata, tranne che in ambito scientifico, previa autorizzazione specifica da parte dell'Università.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico, è emanato con decreto del Rettore pubblicato sull'Albo *on line* dell'Università degli Studi di Siena. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. n. 1500/2017
Prot. n. 135556/I-3 del 29.11.2017

Regolamento sull'impiego di sistemi di videosorveglianza negli ambienti dell'Università degli Studi di Siena

IL RETTORE

- Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 4, comma 1;

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 6;

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modificazioni e integrazioni;

- visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni;

- visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n.

93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e, in particolare, l'art. 4, comma 4;

- visto il Regolamento per l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei locali del palazzo del rettorato dell'Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 320/2007-08 del 6 dicembre 2007;

- visto l'Accordo in ordine all'impiego di sistemi di videosorveglianza negli ambienti dell'Università degli Studi di Siena sottoscritto il 13 ottobre 2017 dalla delegazione di Parte pubblica e dalla delegazione di Parte sindacale dell'Ateneo;

- considerata l'esigenza di dotare gli ambienti universitari di idonei sistemi di videosorveglianza a maggiore garanzia della sicurezza del personale universitario, degli studenti e dei frequentatori, oltre che a tutela del patrimonio dell'Ateneo e per la prevenzione di atti vandalici;

- valutata la necessità di adottare un apposito Regolamento che, sulla scorta di quanto stabilito con il sopracitato Accordo, disciplini l'impiego di sistemi di videosorveglianza negli ambienti dell'Ateneo oltre al trattamento dei dati personali così acquisiti;

- vista la delibera n. 183/2017 con la quale il Senato accademico, nella seduta del 7 novembre 2017, esprimeva parere favorevole sul sopracitato Regolamento;

- vista la delibera n. 243/2017 con la quale il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 24 novembre 2017, approvava il sopracitato Regolamento;

- ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo il Regolamento sull'impiego di sistemi di videosorveglianza negli ambienti dell'Università degli Studi di Siena, nei termini considerati;

DECRETA**Articolo unico**

1. È emanato il Regolamento sull'impiego di sistemi di videosorveglianza negli ambienti dell'Università degli Studi di Siena, nel testo di cui all'allegato facente parte integrante del presente decreto.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 è in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo *on line* di Ateneo. Dalla medesima data è abrogato il Regolamento per l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei locali del palazzo del rettorato dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 320/2007-08 del 6 dicembre 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on line* e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo

Siena, 28 novembre 2017

Il Rettore

ALLEGATI

1. Regolamento sull'impiego di sistemi di videosorveglianza negli ambienti dell'Università degli Studi di Siena

Regolamento sull'impiego di sistemi di videosorveglianza negli ambienti dell'Università degli Studi di Siena

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento – nel rispetto dell'Art. 4 della legge n. 300/1970 e in applicazione dell'apposito Accordo stipulato con le rappresentanze sindacali - disciplina l'utilizzo di sistemi di video sorveglianza negli ambienti dell'Università degli Studi di Siena e il trattamento dei dati personali in tal modo acquisiti.

2. La registrazione delle immagini avviene con videocamere a immagine fissa installate al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità del personale universitario, degli studenti e dei frequentatori degli spazi universitari nonché di tutelare il patrimonio dell'Ateneo e prevenire atti vandalici.

3. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza negli ambienti dell'Università di Siena si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, garantendo altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

4. Le immagini e i dati raccolti tramite gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo quanto di seguito disposto o richiesto in caso di indagini di polizia giudiziaria.

5. L'Università degli Studi di Siena garantisce che le immagini così acquisite non siano in alcun modo impiegate come strumento di sorveglianza a distanza del personale docente e tecnico-amministrativo, degli studenti e comunque di tutti coloro che a vario titolo frequentano gli ambienti universitari.

6. I programmi informatici utilizzati per il trattamento dei dati acquisiti tramite telecamere sono configurati riducendo al minimo indispensabile - e solo in caso di necessità - l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a. per "archivio", il complesso di dati personali prodotti esclusivamente mediante videoriprese che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti e i mezzi che transitano nell'area interessata;

b. per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio dei mezzi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

c. per "dato personale", qualunque informazione riguardante un soggetto fisico o giuridico o un mezzo di trasporto, identificato o identificabile, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d. per "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che garantiscono il livello minimo di protezione previsto dalla normativa vigente;

e. per "titolare del trattamento", l'Università degli Studi di Siena, nella persona del Rettore pro tempore;

f. per "responsabile del trattamento", il responsabile di struttura organizzativa dell'Università degli Studi di Siena preposto al trattamento dei dati acquisiti tramite impianti di videosorveglianza. I responsabili di cui alla presente lettera sono individuati con provvedimento del Direttore generale;

g. per "incaricato del trattamento", la persona fisica autorizzata dal responsabile del trattamento a compiere operazioni di trattamento dei dati;

h. per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;

i. per "destinatario", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali;

j. per "comunicazione", il mettere a conoscenza di dati personali determinati soggetti diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione;

k. per "diffusione", il mettere a conoscenza di dati personali soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione;

l. per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato

ad un interessato identificato o identificabile;
m. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Principi generali

1. I dati personali rilevati tramite impianti di videosorveglianza installati presso l'Università degli Studi di Siena sono acquisiti e trattati secondo i seguenti principi:

a) principio di liceità: il trattamento dei dati è circoscritto esclusivamente alle attività connesse all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Università è investita. In particolare, possono essere attivati sistemi di videosorveglianza solo in quanto strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali e il relativo trattamento deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati e di quanto prescritto dalle disposizioni di legge in materia di installazione e utilizzo di apparecchi audiovisivi;

b) principio di necessità: delle riprese ottenute tramite i sistemi di videosorveglianza installati negli ambienti dell'Università degli Studi di Siena è escluso ogni utilizzo superfluo e non correlato alle finalità per cui si è resa necessaria la ripresa;

c) principio di proporzionalità: l'installazione di impianti di videosorveglianza negli ambienti dell'Università degli Studi di Siena è fondata su una ponderata valutazione circa l'insufficienza e l'inattuabilità di altre misure utili agli scopi connessi all'esercizio dei pubblici poteri.

Art. 4 - Conservazione e cancellazione dei dati

1. Le immagini contenute nelle videoregistrazioni sono conservate, ordinariamente, per un massimo di 24 ore dalla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici e servizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Art. 5 - Modalità di raccolta dati personali

1. I dati personali sono acquisiti attraverso telecamere ad immagine fissa dell'impianto di videosorveglianza dichiarato dall'installatore conforme alle misure minime e alla normativa vigente.

2. I soggetti incaricati del trattamento, autorizzati ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni, sono designati tramite atto scritto dal responsabile del trattamento.

4. Il responsabile del trattamento informa per iscritto le persone incaricate del trattamento sulle loro responsabilità relative al trattamento e alla conservazione dei dati, alla loro protezione da

eventi dannosi e sugli altri obblighi di legge. Tali istruzioni sono aggiornate in caso di modifiche tecniche e normative.

Art. 6 - Comunicazione dati

1. La comunicazione dei dati personali raccolti presso le strutture dell'Università è consentita nei limiti di legge.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate e autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.

Art. 7 - Responsabilità, gestione operativa, sicurezza dati

1. Il responsabile del trattamento di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) svolge i seguenti compiti:

a. nomina con atto scritto gli incaricati del trattamento;

b. vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse;

c. ha la responsabilità del procedimento volto all'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato e/o delle autorità competenti;

d) redige la scheda di rilevamento dati anche sulla base delle informazioni recepite dai soggetti incaricati.

2. Il soggetto incaricato di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) è autorizzato a prendere visione delle immagini nell'espletamento della propria attività lavorativa e collabora alla redazione della scheda di rilevamento dei dati.

3. La scheda di rilevamento dati contiene:

a) l'elenco delle telecamere installate;

b) l'elenco delle categorie di dati oggetto del trattamento;

c) la distribuzione dei compiti dei soggetti che a vario titolo partecipano all'attività della videosorveglianza all'interno della struttura di competenza;

d) l'analisi dei rischi;

e) l'indicazione delle misure per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati;

f) i criteri e le modalità di ripristino dei dati;

g) la previsione degli interventi formativi degli incaricati del trattamento.

3. L'accesso alle apparecchiature in cui sono conservate le videoregistrazioni è consentito ai responsabili del trattamento, agli incaricati del trattamento, al personale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali. Tutti sono tenuti al segreto professionale.

Art. 8 - Informativa agli utenti

1. In ottemperanza a quanto disposto dalla

normativa in materia, in prossimità delle postazioni in cui sono installate le apparecchiature per la videosorveglianza è affissa adeguata segnaletica permanente contenente la comunicazione agli utenti e all'intera comunità accademica sulle finalità e sulle modalità di ripresa, in modo da renderle conoscibili a tutti.

Art. 9 - Diritti dell'interessato

1. L'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, potrà:

- ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono sottoposti i dati;
- opporsi, motivatamente, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere trasmesse in forma scritta al titolare o al competente responsabile del trattamento.

Art. 10 – Accordo sindacale

1. Gli impianti di videosorveglianza possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali unitarie di Ateneo. Qualora dall'installazione dei predetti impianti derivi, direttamente o indirettamente, la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori - preliminarmente all'installazione - il responsabile della struttura interessata ne dà comunicazione scritta al Rettore.

Art. 11 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, la normativa specifica in materia, nonché l'Accordo di cui all'Art. 1.

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. n. 1549/2017
Prot. n. 138893/I-3 del 11/12/2017

Regolamento per gli Assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010: modifica art. 8

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della

Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m. e i. e in particolare l'articolo 6;

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare, l'art. 22 recante disposizioni in materia di assegni di ricerca, come modificato dall'Art. 6, comma 2-bis, decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

- visto il decreto del presidente della repubblica 11 Luglio 1980, n. 382 "riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 66;

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e, in particolare, l'art. 4, comma 4;

- visto il Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità emanato con decreto rettorale n. 375/1999-2000 del 31 dicembre 1999 e modificato, in ultimo, con decreto rettorale n. 102 del 31 gennaio 2017;

- visto il "Regolamento per gli Assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010" emanato con decreto rettorale n. 325/2016 del 3 marzo 2016;

- considerata la necessità – a più di un anno di applicazione del sopracitato Regolamento – di venire incontro alle esigenze dei progetti che a volte richiedono il ricorso alla proroga, per motivate ragioni legate al completamento degli stessi progetti, e valutata l'opportunità di una maggiore flessibilità sulla conclusione dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca, proprio a vantaggio e a garanzia di una maggiore serenità di studio e di risultati;

- vista la delibera n. 244/2017 con la quale il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 24 novembre 2017, esprimeva parere favorevole sulla sopracitata proposta di modifica;

- vista la delibera n. 207/2017 con la quale il Senato accademico, nella seduta del 5 dicembre 2017, approvava la sopracitata proposta di modifica;

- ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo la modifica dell'articolo 8 del Regolamento per gli Assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010 nei termini considerati;

DECRETA

Articolo unico

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo *on line* di Ateneo, il Regolamento per gli Assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 emanato con D.R. n. 325/2016 del 3 marzo 2016 è modificato nei termini di cui al comma 2.

2. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 8 del Regolamento di cui al comma 1, dopo "superiore a" e prima di "mesi", al posto di "tre", leggasi "sei".

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on-line* e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 7 dicembre 2017

Il Rettore

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. n. 1564/2017
Prot. n. 140389/I-3 del 14/12/2017

Regolamento sui master universitari, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione, summer e winter school dell'Università degli Studi di Siena

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 6;

- vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 6, comma 2;

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modificazioni e integrazioni;

- visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" e successive modificazioni e integrazioni;

- visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successivi decreti attuativi;

- visto il Documento ANVUR "Autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano" approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 9 gennaio 2013;

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e, in particolare, l'art. 4, comma 4, ai sensi del quale i Regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

- visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 227/2013 del 18 febbraio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo modificato e approvato con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 settembre 2016 ed emanato con decreto rettorale n. 1332/2016 del 26 settembre 2016, con particolare riferimento all'art. 19, comma 3;

- visto il Regolamento sui master universitari dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 1900/2013 del 9 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

- vista la proposta di integrazione del Regolamento sui master universitari dell'Università degli Studi di Siena con una specifica disciplina sui corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione, summer e winter school presentata dalla Divisione Corsi di area sanitaria e post-laurea;

- vista la delibera n. 248/2017 con la quale il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 24 novembre 2017, esprimeva parere favorevole sull'integrazione del Regolamento sui master universitari dell'Università degli Studi di Siena;

- vista la delibera n. 206/2017 con la quale il Senato accademico, nella seduta del 5 dicembre 2017, approvava l'integrazione del Regolamento sui master universitari dell'Università degli Studi di Siena;

- ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo il Regolamento sui master universitari dell'Università degli Studi di

Siena integrato nei termini considerati;

DECRETA

Articolo unico

1. Il *Regolamento sui master universitari dell'Università degli Studi di Siena*, emanato con D.R. n. 1900/2013 del 9 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni, a valere dall'a.a. 2018/2019 è ulteriormente modificato e integralmente sostituito dal *Regolamento sui master universitari, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione, summer e winter school dell'Università degli Studi di Siena* nel testo di cui all'allegato, facente parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on-line* e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 13 dicembre 2017

Il Rettore

ALLEGATI: 1. Regolamento sui master universitari, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione, summer e winter school dell'Università degli Studi di Siena

Regolamento sui master universitari, sui corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione e sulle summer e winter school dell'Università degli studi di Siena

a valere dall'a.a. 2018/2019

TITOLO I - MASTER UNIVERSITARI

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Istituzione

Articolo 4 - Contenuto delle proposte

Articolo 5 - Organi

Articolo 6 - Titolo di studio

Articolo 7 - Rinuncia agli Studi

Articolo 8 - Compensi

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena, il titolo di Master Universitario di primo o secondo livello viene rilasciato a conclusione di un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, finalizzato alla crescita di capacità tecnico-professionali in relazione alle

esigenze del mondo del lavoro.

2. I Corsi di cui al comma 1 possono includere nella denominazione del titolo l'indicazione "Executive"; tali Corsi offrono elementi teorici e competenze pratiche e professionalizzanti spendibili nel contesto lavorativo e prevedono una organizzazione idonea a favorire la frequenza e a renderla compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Detti Corsi devono soddisfare i seguenti criteri:

a) l'individuazione della figura professionale e del settore aziendale o professionale cui il Corso si rivolge;

b) la definizione delle competenze professionali che il Corso si propone di sviluppare in riferimento alle figure individuate alla lettera a), con specifica attenzione alle esigenze di: neolaureati (orientati all'inserimento lavorativo), di persone con esperienza lavorativa e di professionisti (per miglioramento delle competenze o reinserimento lavorativo);

c) una analisi dettagliata del fabbisogno formativo corredata da manifestazioni di interesse di aziende, enti, ordini professionali e associazioni di categoria;

d) la descrizione delle opportunità occupazionali, corredata - laddove possibile - da riscontri sull'occupabilità.

3. I Corsi di cui al comma 1 devono differenziarsi nei contenuti e possedere un'adeguata caratterizzazione rispetto ad altri percorsi di studio attivati dall'Ateneo. Sono pertanto escluse forme di mutazione con insegnamenti/attività degli altri corsi di studio, fatte salve le Scuole di Specializzazione, previa adeguata motivazione.

4. Fatto salvo quanto disposto da specifica normativa, ai Corsi per il conseguimento dei Master universitari di primo livello si accede con la laurea; ai Corsi per il conseguimento dei Master universitari di secondo livello si accede con la laurea specialistica/magistrale. In relazione alle caratteristiche e agli obiettivi del Corso, possono essere richiesti ulteriori requisiti o titoli di accesso. Ad entrambe le tipologie di Corsi si accede anche con il diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

5. Per il conseguimento del titolo è richiesta l'acquisizione di almeno 60 Crediti Formativi Universitari, oltre a quelli acquisiti nei corsi di studio che consentono l'accesso ai Corsi per il conseguimento di master di I o II livello. E' richiesto, altresì, l'aver svolto gli stage e/o i tirocini previsti.

6. Lo studente che non abbia conseguito in tempo utile il titolo di studio previsto per l'accesso può iscriversi con riserva al Corso, per uno specifico anno accademico. La conferma dell'ammissione

rimane fissata al momento del conseguimento del titolo di accesso e, comunque, nel caso di Corsi che prevedano una selezione, entro e non oltre la data delle prove di selezione o della valutazione dei curricula.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono:
- per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;
 - per Corso, il Corso al termine del quale si consegue il titolo di Master universitario;
 - per Master universitario, il titolo rilasciato;
 - per Corso "Executive", il Corso per il conseguimento del Master "Executive";
 - per CFU, ovvero, Credito Formativo Universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dal Master universitario;
 - per Dipartimento, la struttura didattica e di ricerca di riferimento del Corso;
 - per Docenti dell'Ateneo, le professoresse e i professori ordinari, straordinari e associati, confermati e non confermati, dell'Ateneo, le ricercatrici e i ricercatori di ruolo, confermati e non confermati a tempo indeterminato, nonché i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e successive modificazioni e integrazioni;
 - per studenti, le iscritte e gli iscritti ai Corsi per il conseguimento dei Master universitari;
 - per Settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni;
- 1) per titolo "unico congiunto" (*joint degree*), un titolo unico, rilasciato congiuntamente da almeno due Istituzioni Universitarie che offrono un programma di studio integrato;
- m) per titolo "doppio" o "multiplo" (*double/multiple degree*), un titolo costituito da due o più titoli conseguiti con programmi di studio integrati riconosciuti a livello nazionale dai Paesi di cui fanno parte le istituzioni firmatarie l'accordo e rilasciati ufficialmente dalle istituzioni coinvolte.

Articolo 3 Istituzione

1. Le proposte di istituzione dei Corsi sono deliberate dai Dipartimenti anche su iniziativa di singoli Docenti; ciascun docente non può comunque presentare, per ciascun anno accademico, più di cinque proposte tra Master universitari, Corsi di perfezionamento, Corsi di aggiornamento professionale, Corsi di formazione.
2. I Corsi di cui all'art. 2, comma 1, lettere 1) e m) sono istituiti mediante convenzioni con altri Atenei

italiani e/o stranieri, pubblici o privati, per il rilascio di titoli doppi o congiunti; nel caso di Corso di I livello istituito con Ateneo straniero, è possibile il rilascio del titolo congiunto solo quando il Corso medesimo abbia una durata inferiore a due anni e preveda l'acquisizione di meno di 120 CFU. I Corsi "Executive" possono essere concordati e/o supportati mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Dette convenzioni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi, precisando, in presenza di più Atenei, quello al quale attribuire la responsabilità amministrativa del Corso, ivi compresi l'iscrizione degli studenti e il rilascio del titolo di studio.

3. I Dipartimenti valutano la specificità degli obiettivi formativi e professionalizzanti dei Corsi evitando duplicazioni e sovrapposizioni con altre iniziative proprie o di altri Dipartimenti. Nel caso di proposta di Corso "Executive", i Dipartimenti devono verificare inoltre il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2. Il Senato Accademico designa una apposita commissione per la verifica di merito, della concorrenza tra più proposte e per il controllo delle eventuali convenzioni istitutive.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, previo parere del Senato Accademico, l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione, la soppressione dei Corsi. Nel caso di parere difforme fra Senato Accademico e Consiglio di amministrazione, quest'ultimo adotta la decisione a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 4 Contenuto delle proposte

1. La proposta di istituzione del Corso deve contenere:
- la denominazione, il livello e gli obiettivi formativi, nonché il regime del Corso, *fulltime* o *part-time*, a seconda dell'organizzazione della didattica;
 - i requisiti specifici per l'accesso, tenuto conto anche della tipologia di attività formative programmate per le quali sia richiesto il possesso di specifiche abilitazioni professionali;
 - la durata, che non può essere inferiore a 12 mesi né superiore a 24 mesi; nel caso di Corsi *part-time*, tali tempi sono raddoppiati;
 - l'inizio del Corso e il mese in cui ne è prevista la conclusione. Tali termini devono essere coerenti con la durata del Corso e tenere conto del fatto che il titolo finale deve comunque essere conseguito entro i tre mesi successivi alla conclusione del Corso, pena la decadenza dagli studi;
 - il numero dei crediti necessari per il conseguimento del titolo, comunque non inferiore a 60 e non superiore a 120;
 - l'articolazione dei corsi in aree disciplinari

(intese come moduli didattici) con la specificazione dei singoli CFU attribuiti alle attività formative, contrassegnate eventualmente da settori scientifico disciplinari. Le attività formative sono assegnate a docenti universitari almeno per la maggioranza dei CFU del Corso, con esclusione dei CFU previsti per le attività di stage/tirocinio e per la prova finale. A tal fine, l'eventuale ricorso a docenti esterni potrà avvenire solo previa verifica della mancanza o dell'indisponibilità di docenti dell'Ateneo afferenti alle Aree disciplinari interessate. Con adeguate motivazioni, è possibile ridurre il limite sopraindicato affidato a docenti universitari, purché i professionisti, o esperti incaricati, siano individuati mediante valutazione delle competenze desumibili dai rispettivi *Curricula*. L'attività didattica svolta presso i Corsi dai professori di prima e seconda fascia non contribuisce comunque all'adempimento dei compiti didattici istituzionalmente attribuibili. Nel caso in cui i Docenti non abbiano raggiunto il carico didattico assegnato, l'attività di insegnamento nei Corsi non potrà essere remunerata

g) le modalità di svolgimento degli stage o dei tirocini (pari almeno al 15% dei crediti totali rilasciati dal Corso), la ripartizione dei CFU tra le diverse attività formative (previste dall'art. 1, comma 1, lett. o) DM 270/04), le modalità delle prove di verifica, compresa quella finale, (quest'ultima espressa comunque in centodecimi), le modalità per il riconoscimento dei CFU in ingresso (che non potranno comunque superare il 25% dei crediti totali previsti per il conseguimento del Master universitario, elevabile fino al 35% per i Master *Executive*), i criteri e i requisiti richiesti per l'eventuale assegnazione di borse di studio, considerate al lordo percipiente;

h) il numero minimo, pari a 10 ed eccezionalmente riducibile fino a 5 previa deroga del Senato accademico su proposta motivata e - nel caso di accesso limitato - il numero massimo degli ammissibili, le modalità delle prove e/o i criteri di ammissione;

i) l'importo delle tasse di iscrizione, differenziato per i diversi Corsi sulla base delle specificità del percorso formativo e del suo costo, definito dal Dipartimento che attiva il singolo Corso. Eventuali limiti minimi e massimi dell'importo delle tasse sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

1) il *budget*, redatto secondo apposito *format*, utilizzabile anche a consuntivo, da cui si evincano: l'assenza di oneri diretti a carico dell'Ateneo, la soglia minima di iscrizioni che consente l'attivazione del Corso, la destinazione degli eventuali residui finanziari; m) i nominativi dei responsabili delle aree disciplinari. Per i Docenti esterni

all'Università degli Studi di Siena sono altresì richiesti i dati anagrafici, fiscali, la qualifica professionale e il *curriculum*;

n) la sede di svolgimento delle attività didattiche con l'indicazione di quella prevalente. In caso di frequenza presso strutture diverse da quelle dell'Ateneo, è richiesta l'autorizzazione preventiva dell'ente. Le attività di tirocinio e di stage presso altri enti devono, comunque, essere disciplinate da specifica convenzione;

o) la percentuale di tollerabilità delle assenze, che non può essere superiore al 20% delle ore complessive di *stage*, tirocinio e didattica frontale.

2. Per i Corsi "*Executive*" la proposta contiene, inoltre, una scheda analitica che, coerentemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, riporti:

a) l'indicazione del settore aziendale sulla base della classificazione proposta per il catalogo Master e delle figure professionali scelte in riferimento alla classificazione Istat;

b) l'analisi del fabbisogno formativo specifico per l'ambito professionale a cui il Corso è rivolto con riferimento a: a) competenze nuove o carenti rispetto a quelle richieste dal mercato; (3) eventuale normativa di riferimento; y) comparazione con la eventuale offerta formativa in materia già presente in Ateneo, in ambito regionale e, ove possibile, nazionale, e rilevazione dei caratteri innovativi della proposta; 8) manifestazione di interesse da parte di aziende, enti, associazioni professionali; e) l'indicazione di percorsi occupazionali o professionali che costituiscono i potenziali sbocchi per gli studenti del Corso, corredata, ove possibile, di riscontri oggettivi (quali analisi e documenti sullo specifico settore del mercato del lavoro) provenienti da fonti autorevoli.

c) la descrizione delle abilità professionali che il Corso mira a sviluppare per neolaureati e persone con esperienza lavorativa;

d) la descrizione delle modalità didattiche quali il lavoro di gruppo, le esercitazioni, le attività sperimentali, i laboratori, gli *stage*, il *job training*;

3. La proposta di istituzione può prevedere attività formative erogabili anche come "singoli insegnamenti". In tal caso, la proposta precisa le attività a tal fine individuate, l'eventuale numero massimo di ammissibili che devono essere in possesso del titolo di accesso al Corso. Gli iscritti ai "singoli insegnamenti" non concorrono a formare il numero minimo previsto per l'attivazione del Corso e ottengono, al termine della frequenza e previo superamento della prova d'esame, una certificazione attestante il numero dei CFU conseguiti. Per gli iscritti ai "singoli insegnamenti", l'importo della tassa di iscrizione è quello previsto dalla normativa di Ateneo per l'iscrizione ai corsi di studio di I e II livello.

4. I Dipartimenti, qualora ricorrano motivate esigenze didattico-organizzative, possono deliberare la variazione della data di inizio e di conclusione del Corso, le date delle eventuali prove di ammissione e/o della valutazione dei titoli, la data dell'eventuale scadenza di pagamento della seconda rata delle tasse, i Responsabili di Area, in caso di sopravvenuto impedimento, nonché il numero massimo e il numero minimo degli ammissibili, quest'ultimo comunque non inferiore a dieci. Ove le modifiche prevedano la riduzione del numero minimo degli ammissibili con conseguente variazione delle entrate previste, è richiesta la revisione del budget previsionale. Tali variazioni, che non incidono sugli obiettivi formativi né sull'ordinamento didattico dei Corsi, sono recepite in atti amministrativi e divengono immediatamente esecutive.

5 Al fine di consentire e garantire uniformità ai procedimenti di attivazione dei Corsi e un'adeguata pubblicità dell'Offerta formativa, il Senato Accademico delibera sulla periodizzazione delle attività e delle procedure ed individua i casi in cui è consentita la deroga alla periodizzazione unica. La deroga è in ogni caso applicabile ai Corsi "Executive".

6. Non è consentita l'attivazione di Corsi che nelle due edizioni precedenti non abbiano raggiunto il numero minimo di iscritti stabilito; l'eventuale riproposizione potrà avvenire solo a seguito di una significativa revisione del percorso formativo.

Articolo 5 Organi del Corso

1. Gli organi del Corso sono il Direttore e il Collegio dei Docenti; la proposta istitutiva del Corso può prevedere anche un Consiglio Direttivo.

2. Il Direttore, scelto tra i Responsabili di area del Corso, è eletto dal Collegio dei Docenti tra i Docenti dell'Università degli Studi di Siena e nominato dal Rettore. Egli presiede il Collegio dei Docenti, è responsabile del funzionamento del Corso e, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza degli altri organi, salvo successiva ratifica da parte di questi ultimi.

3. Il Direttore convoca e presiede le sedute del Collegio dei docenti e del Consiglio direttivo, ove istituito, ne predispone l'ordine del giorno e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni; esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Corso.

4. Il Direttore può nominare un Vice Direttore del Corso che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Direttore è scelto tra i docenti dell'Università degli Studi di Siena responsabili di Area nel Corso.

5. Le funzioni di Direttore e di Vice Direttore del Corso sono incompatibili con la posizione di congedo per motivi di studio

6. Il Collegio dei Docenti è l'organo di programmazione e gestione dell'attività didattica del Corso e, all'atto dell'insediamento, è tenuto a deliberare per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento.

7. Il Collegio dei docenti è composto dai docenti responsabili delle Aree disciplinari del Corso ed è nominato dal Rettore. È presieduto dal Direttore del Corso e può delegare parte delle sue competenze al Consiglio Direttivo, ove istituito.

8. Il Consiglio Direttivo, ove previsto, è eletto dal Collegio dei Docenti tra i propri membri ed è presieduto dal Direttore.

9. Gli organi del Corso, istituito tramite convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, sono regolati dalla convenzione medesima.

10. Al termine del Corso, il Direttore trasmette al Dipartimento di riferimento una relazione sull'attività didattica svolta, sulla scorta della quale, il Dipartimento medesimo, esprime le proprie valutazioni, oltre a prendere atto dell'elenco definitivo dei docenti che hanno svolto attività nel Corso. Detta relazione contiene, in ordine cronologico, le attività formative svolte (lezioni, seminari, laboratori, studi di caso, etc.) e i temi trattati ed è corredata del registro contenente le firme dei docenti e dei partecipanti a tali attività. Successivamente, il Dipartimento medesimo trasmette agli Uffici amministrativi interessati e al Nucleo di Valutazione la relazione del Direttore, corredata degli elementi utili all'assunzione dei successivi atti di competenza.

Articolo 6 Titolo di studio

1. A conclusione delle attività previste e acquisiti i relativi CFU, viene rilasciato il Master universitario, a firma del Direttore Amministrativo/Generale e del Rettore dell'Università degli Studi di Siena, salvo le specifiche disposizioni per i titoli doppi e congiunti.

Articolo 7 Rinuncia agli Studi e passaggio di corso

1. Lo studente può rinunciare agli studi solo se è in regola con il versamento delle tasse dovute alla data di presentazione della rinuncia espressa.

2. Il mancato pagamento delle tasse non costituisce rinuncia tacita agli studi; pertanto lo studente che non versa le rate dovute non ha possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Ateneo e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.

3. Sono ammessi i passaggi di corso tra Master universitari a condizione che lo studente sia in possesso dei titoli di accesso richiesti per il corso a cui ha chiesto il passaggio e che i contenuti di quest'ultimo siano coerenti, a giudizio del Collegio dei Docenti del Master universitario di

destinazione, con quelli del corso di partenza. E' in ogni caso dovuto il pagamento totale della contribuzione universitaria per il master di partenza. Inoltre, lo studente dovrà versare un ulteriore contributo rapportato al periodo residuo di svolgimento delle attività del corso a cui ha chiesto il passaggio.

Il passaggio di corso non si applica nel caso in cui il Master universitario di destinazione sia ad accesso programmato.

Articolo 8 Compensi

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera gli importi massimi per i compensi del Direttore del Corso e dei Docenti. Non è consentito il cumulo dei compensi.

TITOLO II - CORSI DI PERFEZIONAMENTO, DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, DI FORMAZIONE E SUMMER E WINTER SCHOOL

Sommario

Articolo 9 - Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 10 - Definizioni

Articolo 11 - Istituzione

Articolo 12 - Contenuto delle proposte

Articolo 13 - Organi

Articolo 14 - Titolo di studio

Articolo 15 - Rinuncia agli Studi

Art. 9 Oggetto e ambito applicazione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena possono essere attivati Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale e di Formazione alla conclusione dei quali viene rilasciato un attestato di frequenza.

2. I Corsi di Perfezionamento vengono attivati in base in base agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 marzo 1982, n. 162, e all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. I Corsi di Aggiornamento Professionale e di Formazione vengono attivati in base in base all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4. Nella tipologia indicata al precedente comma 3 rientrano le Summer e le Winter School.

Art. 10 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono:
a) per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;
b) per Corso, il Corso di Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale, di Formazione, le Summer e le Winter School;
c) per Dipartimento, la struttura didattica e di ricerca di riferimento del Corso;

d) per Docenti dell'Ateneo, le professoressse e i professori ordinari, straordinari e associati, confermati e non confermati, dell'Ateneo, le ricercatrici e i ricercatori di ruolo, confermati e non confermati a tempo indeterminato, nonché i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e successive modificazioni e integrazioni;

e) per studenti, le iscritte e gli iscritti ai Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale e di Formazione, le Summer e le Winter School;

f) per CFU, ovvero Credito Formativo Universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dai corsi.

Art. 11 Istituzione

1. Le proposte di istituzione dei Corsi sono deliberate dai Dipartimenti anche su iniziativa di singoli docenti. Ciascun docente non può presentare, per ciascun anno accademico, più di cinque proposte tra Master universitari, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Aggiornamento Professionale e Corsi di Formazione.

2. I Corsi possono essere istituiti anche in convenzione con altri enti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Dette convenzioni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi, precisando, in presenza di più Atenei, quello al quale attribuire la responsabilità amministrativa del Corso, ivi compresi l'iscrizione degli studenti e il rilascio dell'attestato di frequenza.

3. I Dipartimenti valutano la specificità degli obiettivi formativi e professionalizzanti dei Corsi evitando duplicazioni e sovrapposizioni con altre iniziative proprie o di altri Dipartimenti. Il Senato Accademico designa una apposita commissione per la verifica di merito, della concorrenza tra più proposte e per il controllo delle eventuali convenzioni istitutive.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, previo parere del Senato Accademico, l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione, la soppressione dei Corsi. Nel caso di parere difforme fra Senato Accademico e Consiglio di amministrazione, quest'ultimo adotta la decisione a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 12 Contenuto delle proposte

1. La proposta di istituzione del Corso deve contenere:

a) la denominazione e gli obiettivi formativi;
b) i requisiti specifici per l'accesso, tenuto conto anche della tipologia di attività formative programmate per le quali sia richiesto il possesso

di specifiche abilitazioni professionali;

c) la durata espressa in ore;

d) l'inizio del corso e il mese in cui ne è prevista la conclusione tenuto conto che la durata non può essere superiore ad un anno;

e) il numero dei CFU necessari per il rilascio dell'attestato di frequenza, non superiori a 30 e comunque adeguatamente proporzionati alla durata del corso;

f) l'articolazione dei corsi in insegnamenti con la specifica dei singoli CFU. Gli insegnamenti sono assegnati a docenti universitari almeno per la maggioranza dei CFU del Corso, con esclusione dei CFU eventualmente previsti per le attività di stage/tirocinio e per la prova finale. A tal fine, l'eventuale ricorso a docenti esterni potrà avvenire solo previa verifica della mancanza o dell'indisponibilità di docenti dell'Ateneo afferenti alle Aree disciplinari interessate. Con adeguate motivazioni, è possibile ridurre il limite sopraindicato affidato a docenti universitari, purché i professionisti, o esperti incaricati, siano individuati mediante valutazione delle competenze desumibili dai rispettivi curricula. L'attività didattica svolta presso i Corsi dai professori di prima e seconda fascia non contribuisce comunque all'adempimento dei compiti didattici istituzionalmente attribuiti. Nel caso in cui i Docenti non abbiano raggiunto il carico didattico assegnato, l'attività di insegnamento nei Corsi non potrà essere remunerata. Per i Corsi di Perfezionamento per ogni insegnamenti deve essere specificato il docente/i docenti che terrà/terranno i corsi;

g) le modalità di svolgimento degli eventuali stage/tirocini, le modalità della/e eventuale/i prova/e di verifica finale (comunque espressa in centodecimi);

h) il numero minimo, pari a 10 ed eccezionalmente riducibile fino a 5 previa deroga del Senato Accademico su proposta motivata e – nel caso di accesso limitato – il numero massimo degli ammissibili; le modalità delle prove e/o i criteri di ammissione;

i) l'importo delle tasse di iscrizione;

l) il budget, redatto secondo apposito format, utilizzabile anche a consuntivo, da cui si evincano: l'assenza di oneri diretti a carico dell'Ateneo, la soglia minima di iscrizione che consente l'attivazione del Corso, la destinazione degli eventuali residui finanziari;

m) i nominativi dei docenti a cui verranno affidati gli insegnamenti. Per i docenti esterni all'Università degli Studi di Siena sono altresì richiesti i dati anagrafici, fiscali, la qualifica professionale e il curriculum;

n) la sede di svolgimento delle attività didattiche. In caso di frequenza presso strutture diverse da

quelle dell'Ateneo, è richiesta l'autorizzazione preventiva dell'ente. Le eventuali attività di stage/tirocinio presso altri enti devono, comunque, essere disciplinate da specifica convenzione;

o) la percentuale di tollerabilità delle assenze, che non può essere superiore al 20% delle ore complessive di didattica frontale e di quelle dell'eventuale stage/tirocinio.

2. I Dipartimenti, qualora ricorrano motivate esigenze didattico-organizzative, possono deliberare la variazione della data di inizio e di conclusione del Corso, le date delle eventuali prove di ammissione o della valutazione dei titoli, la data dell'eventuale scadenza di pagamento della seconda rata delle tasse nonché il numero massimo ed il numero minimo degli ammissibili, quest'ultimo comunque non inferiore a dieci. Ove le modifiche prevedano la riduzione del numero minimo degli ammissibili con conseguente variazione delle entrate previste, è richiesta la revisione del budget previsionale. Tali variazioni, che non incidono sugli obiettivi formativi né sull'ordinamento didattico dei Corsi, sono recepite in atti amministrativi e divengono immediatamente esecutive.

3. Al fine di consentire e garantire uniformità ai procedimenti di attivazione dei Corsi e un'adeguata pubblicità dell'Offerta formativa, il Senato Accademico delibera sulla periodizzazione delle attività e delle procedure ed individua i casi in cui è consentita la deroga alla periodizzazione unica.

4. Non è consentita l'attivazione di Corsi che nelle due edizioni precedenti non abbiano raggiunto il numero minimo di iscritti stabilito; l'eventuale riproposizione potrà avvenire solo a seguito di una significativa revisione del percorso formativo.

Art. 13 Organi del Corso

1. Corsi di Perfezionamento: sono organi del Corso il Direttore e il Consiglio del corso. Il Direttore viene nominato dal Consiglio del corso fra i professori di ruolo dell'Università degli Studi di Siena che abbiano un incarico di insegnamento nel corso stesso. Il Consiglio del corso è composto da tutti i docenti del corso.

Il Direttore presiede il Consiglio del corso, è responsabile del funzionamento del Corso e, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza degli altri organi, salvo successiva ratifica da parte di questi ultimi. Il Direttore convoca e presiede le sedute del Consiglio del corso, ne predisponde l'ordine del giorno e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni; esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Corso. Il Consiglio del corso è l'organo di programmazione e gestione dell'attività didattica del Corso.

2. Corsi di Aggiornamento Professionale e di Formazione: sono organi del Corso il Direttore e il Consiglio direttivo, composto dal Direttore e da altri due docenti i cui nominativi vengono indicati nelle proposte istitutive. Il Direttore presiede il Consiglio direttivo, è responsabile del funzionamento del Corso e, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza degli altri organi, salvo successiva ratifica da parte di questi ultimi. Il Direttore convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo, ne predispone l'ordine del giorno e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni; esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Corso. Il Consiglio direttivo è l'organo di programmazione e gestione dell'attività didattica del Corso.

3. Al termine del Corso, il Direttore trasmette al Dipartimento di riferimento una relazione sull'attività didattica svolta, sulla scorta della quale, il Dipartimento medesimo, esprime le proprie valutazioni, oltre a prendere atto dell'elenco definitivo dei docenti che hanno svolto attività nel Corso. Detta relazione contiene, in ordine cronologico, le attività formative svolte (lezioni, seminari, laboratori, studi di caso, etc.) e i temi trattati ed è corredata del registro contenente le firme dei docenti e dei partecipanti a tali attività. Successivamente, il Dipartimento medesimo trasmette agli Uffici amministrativi interessati la relazione del Direttore, corredata degli elementi utili all'assunzione dei successivi atti di competenza.

Art. 14 Attestato finale

1. A conclusione dei Corsi, agli iscritti che a giudizio del Consiglio del corso/Consiglio direttivo hanno svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti, è rilasciato dal direttore del corso un attestato di frequenza.

Articolo 15 Rinuncia agli Studi

1. Lo studente può rinunciare agli studi solo se è in regola con il versamento delle tasse dovute alla data di presentazione della rinuncia espressa.

2. Il mancato pagamento delle tasse non costituisce rinuncia tacita agli studi; pertanto lo studente che non versa le rate dovute non ha possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Ateneo e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.

TITOLO III - NORME FINALI

1. Nel caso in cui, per esigenze didattico-organizzative, si renda necessario attivare un Corso "Executive" in tempi particolarmente rapidi, il Rettore può adottare gli opportuni provvedimenti amministrativi acquisendo il parere del Senato Accademico e la delibera del Consiglio di

Amministrazione nella prima seduta utile.

2. Il presente Regolamento, emanato con Decreto rettorale e pubblicato nell'Albo *on line* di Ateneo, entra in vigore dall'anno accademico 2018/2019.

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, vale quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale e per la costituzione degli organi dell'Ateneo e dalla normativa specifica in materia

BOLLETTINO UFFICIALE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell'Università

Parte prima Modifiche di Statuto, Regolamenti e altra normativa interna
Parte seconda Atti di Amministrazione

Direttore Responsabile: Salvatrice Massari
Redazione: Area Affari Generali e Legali - Divisione Atti Normativi e Affari Istituzionali - Tel. n. 0577-235330;
Stampa: Ufficio comunicazione e Portale di Ateneo
Autorizzazione del Tribunale di Siena n. 625 dell'11 marzo 1996